

5) FINWORK FINANZIARIA ITALIA S.p.A.**Via dei Giudei, 39 - Funo di Argelato (BO)**

Capitale sociale 1.500.000.000

Emittente:

ITALIA NETWORK

Assetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

ITET S.r.l.	71,79%	FINRADIO S.r.l.	81,00%	BACCO GIORGIO	10,00%
				MISCIOSCIA GIOVANNI	80,00%
				SACCO ALBERTO	10,00%
		TECNECO S.r.l.	19,00%	BACCO GIORGIO	10,00%
				MISCIOSCIA WALTER	80,00%
				SACCO ALBERTO	10,00%
ZEPPIERI ALBERTO	0,50%				
ENFI S.r.l.	12,71%	CAMPIONE VINCENZO	50%		
		MURZIA FIORENZA	50%		
EXPANDED MUSIC S.r.l.	15,00%	KEY MUSIC S.r.l.	49%	FI.NOS DI GANDOLFI A. & C.	
S.a.s.	51%				
				NATALE GIOVANNI	24,50%
				VENTUROLI FEDERICO	24,50%
		NATALE GIOVANNI	25,50%		
		VENTUROLI FEDERICO	25,50%		

6) ITALIA RADIO S.C.R.L.
Via Tomacelli, 146 - Roma
Capitale sociale 4.380.620.000

Emittente: RETE ITALIA

Assetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

GARRONI SILVIA	1,90%
BIACCHESI DANIELE	1,90%
GENTILIN EMANUELA	1,70%
BRESSA IDA	1,60%
RIPANTI ROMEO	2,70%
DE SANTIS MARIO	0,50%
FEDERICI ROBERTA	0,70%
ROSSI MARCO	1,50%
BRACCONI MARCO	1,20%
MOSSO UMBERTO	1,50%
A.I.R. ASSOCIAZIONE ASCOLTATORI ITALIA RADIO	0,20%
ROSABELLA S.r.l.	84,60%

7) RADIO CAPITAL S.p.A.
Via Massena, 2 Milano
Capitale sociale 1.300.000.000

Emittente: RADIO CAPITAL MUSIC NETWORK

Assetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

ELERADIO S.p.A.	100%	GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO	100%
-----------------	------	------------------------------	------

8) RADIO DIMENSIONE SUONO S.p.A.
Viale G. Mazzini, 119 - Roma
Capitale sociale 500.000.000

Emittente: RADIO DIMENSIONE SUONO

Assetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

MONTEFUSCO EDUARDO	100%
--------------------	------

9) RADIO KISS KISS S.r.l.**Via Sgambati, 61 - Napoli**

Capitale sociale 892.000.000

Emittente:

RADIO KISS KISS

Assetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

D'AMELIA ENZA	10%
NIESPOLO CIRO	6,02%
NIESPOLO ANTONIO	9,80%
NIESPOLO DAVIDE	9,80%
NIESPOLO IDA	9,80%
NIESPOLO LUCIA	9,80%
NIESPOLO MARCELLO	9,80%
SURACI LORENZO	11,66%
SURACI VIRGILIO	11,66%
TEBALDI GIANCARLO	11,66%

10) RADIO MILANO INTERNATIONAL S.r.l.**Via Locatelli, 6 - Milano**

Capitale sociale 500.000.000

Emittente:

RADIO MILANO INTERNATIONAL ONE O ONE NETWORK

Assetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

BORRA ANGELINO	99,80%
BORRA CATERINO	0,20%

11) RADIO STUDIO 105 S.r.l.**Largo Donegani 1 - Milano**

Capitale sociale 1.500.000.000

Emittente:

RADIO STUDIO 105 - RETE 105

Assetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

FINELCO S.r.l.\	99,97%	UNIFIN S.r.l.	90,00%	HAZAN ALBERTO	78,50%
				HAZAN JENNY	12,50%
				HAZAN EDOARDO	9,00%
		MEAZZA ROBERTO	10%		
HAZAN JENNY	0,03%				

12) RADIO 105 CLASSIC S.r.l.**Via Settola, 20 - Milano**

Capitale sociale: 500.000.000

Emittente:

RETE ITALIA

Assetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

RADIO BLU LAKE SOUND DI MATALON A. S.a.s.	100%	LEVA GAETANA	90%
		MATALON ANTONIO	10%

13) RTL 102,5 HIT RADIO S.r.l.**Via Petrarca, 3 - Bergamo**

Capitale sociale 500.000.000

Emittente:

RTL 102,5 HIT RADIO

Assetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

SURACI LORENZO	28,58%
SIRTOLI SILVANA	13%
TEBALDI GIANCARLO	23,28%
ANESA CARLA SILVANA	5,85%
SURACI VIRGILIO	23,28%
CAVAZZANA PAOLA CINZIA	3%
SURACI ALFONSO	3%

F) Autorizzate alla ripetizione di programmi radiofonici esteri

1) GENERAL BROADCASTING RADIO S.r.l.**Via Locatelli, 6 - Milano**

Capitale sociale: 500.000.000

Emittente:

VOICE OF AMERICA

Aspetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

BORRA CATERINO	50%
BORRA ANGELINO	50%

2) R.M.C. ITALIA S.r.l.**Via Principe Amedeo, 2 - Milano**

Capitale sociale 600.000.000

Emittente:

RADIO MONTECARLO

Aspetto alla data del 28.2.1998

RIPARTIZIONE DEL CAPITALE

NUOVA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ S.R.L.	97,08%
6 PERSONE FISICHE	2,92%

3) BAYERISCHER RUNDFUNK di NAYMO VINCENZO**Via Sapri, 23 - Gioiosa Ionica**

Emittente:

BAYERISCHER RUNDFUNK

4) DEUTSCHE WELLE di DE MARTINO FABIO (*)**Via Diaz, 46 - Gioiosa Ionica**

Emittente:

DEUTSCHE WELLE

(*) dal 31.5.1997 cessa l'attività.

PAGINA BIANCA

Parte terza

**LA NUOVA METODOLOGIA DI RILEVAZIONE DEI DATI
E DELLE INFORMAZIONI NEI COMPARTI
DELL'EDITORIA E DELLA RADIODIFFUSIONE:
L'INFORMATICA DI SISTEMA**

(Prima applicazione del decreto del Garante 11 febbraio 1997)

PAGINA BIANCA

Capitolo I

Decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650

Com'è noto, il decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 (convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996 n. 650) in sostituzione del previgente obbligo indiscriminato di invio dei bilanci all'Ufficio, che incideva solo su una parte degli operatori del sistema delle comunicazioni di massa, ha conferito al Garante il potere di chiedere a tutti gli operatori presenti in detto sistema dati e notizie inerenti alla rispettiva struttura ed all'attività svolta, da fornire con cadenza e secondo le modalità da lui stesso stabilite (1).

Il sistema segnaletico in tal modo introdotto (2) è ispirato all'esigenza di assicurare l'acquisizione in via sistematica, con riguardo a tutte le imprese operanti nei comparti della stampa e della radiotelevisione, di dati anagrafici, contabili ed extra contabili, nonché di quelli concernenti (sia per i profili morfologici sia per quelli economici) le relazioni tra le stesse imprese in funzione della ricostruzione dei diversi segmenti di mercato, postulata dalla legge 223/90 ed ora dalla legge 249/97.

(1) Tale nuova disciplina trae origine dal decreto legge 129/94 reiterato per 16 volte (l'ultima delle quali rappresentata dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 541, le cui disposizioni sono state recepite dal decreto legge 545/96 in sede di conversione).

(2) A decorrere dalla emanazione del D.L. 129/94, gli operatori della stampa e della radiodiffusione redigono i propri bilanci di esercizio secondo le modalità e i criteri civilistici, adeguati alle direttive comunitarie, anziché secondo modalità specifiche e diversificate (di cui al DPR 73/83 ed al DM 382/1990), quali rispettivamente imposte dalla abrogata disciplina dell'art. 7 della L. 416/81 e degli artt. 14 e 15 della L. 223/90.

PAGINA BIANCA

Capitolo II

Il decreto del Garante 11 febbraio 1997

Il provvedimento del Garante 11 febbraio 1997 (3), adottato in attuazione delle previsioni del DL 545/96 (art.1 comma 28) ed in esito ad un proficuo confronto con gli operatori del settore, ha introdotto un sistema informativo standardizzato che si articola in due Sezioni:

a) una sezione anagrafica, nella quale vengono raccolti tutti gli elementi identificativi dei singoli operatori con riferimento alla natura giuridica, alla struttura proprietaria ed alla composizione degli organi sociali (se costituiti in forma societaria), all'attività svolta, agli eventuali rapporti con altri soggetti di tipo sia partecipativo, sia funzionale/operativo;

b) una sezione statistico-contabile, diversamente strutturata anche in funzione delle dimensioni operative dei singoli soggetti segnalanti (classi di fatturato) che raccoglie dati, di immediata rilevazione dal bilancio civilistico, nonché dati statistici integrativi di questi.

Sono previsti tre livelli informativi il cui grado di analiticità è proporzionale al rilievo che gli operatori interessati possono assumere nel mercato, fino a prevedere, per i soggetti maggiori, anche un dettaglio delle controparti riferito alle componenti economiche di maggior rilievo dal punto di vista aziendale.

Per le categorie di soggetti «minori», direttamente individuate dalla legge con riguardo alla natura giuridica ed alle caratteristiche operative (art. 1, comma 28 del DL 545/96), è stato previsto un modello segnaletico particolarmente sintetico, per la raccolta dei dati e delle notizie la cui tipologia, per tali categorie, è puntualmente stabilita dalla stessa legge.

L'adozione di una modulistica standardizzata (4) per la raccolta dei dati e delle notizie di interesse dell'Ufficio ha offerto l'opportunità di estenderne l'utilizzo all'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti del Registro Nazionale della Stampa (R.N.S.) e del Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (R.N.I.R.), con conseguente razionalizzazione ed omogeneizzazione del trattamento delle relative informazioni.

(3) (in G.U. n. 43 del 21 febbraio 97, supplemento n. 38).

(4) Per la parte statistico-contabile i modelli sono stati concepiti in modo da consentire comunque aggregazioni dei dati fondamentali caratterizzanti l'attività di tutti gli operatori, indipendentemente dalla classe segnaletica nella quale ciascuno di essi viene a collocarsi.

La «modulistica», infatti, è stata elaborata in modo da renderla utilizzabile non solo per l'informativa di sistema, ma altresì per l'inoltro delle notizie di volta in volta necessarie ai fini dell'iscrizione nei Registri o delle variazioni delle annotazioni degli elementi «rilevanti» secondo le previsioni di legge o di regolamento.

La polifunzionalità della modulistica ne consente l'adattamento, sul piano dei soggetti, dei mercati, dei parametri di riferimento, alle esigenze determinate dalla legge 249/97; il relativo impianto, in particolare, può costituire utile strumento cognitivo per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e porsi quale struttura portante del futuro Registro degli operatori delle comunicazioni previsto dalla stessa legge 249/97.

Capitolo III

La prima applicazione del decreto 11 febbraio 1997. I problemi venuti in evidenza

Il provvedimento 11 febbraio 1997 del Garante ha trovato la sua prima applicazione con riguardo alla situazione in essere al 28 febbraio 1997 per i dati anagrafici ed all'esercizio 1995 per i dati statistici o contabili. Il riferimento ad una data unica dell'anagrafica per tutti gli operatori ha consentito di disporre di una «fotografia» della morfologia del sistema sulla quale misurare poi le dinamiche emergenti dalle segnalazioni successive. Ad analoga esigenza risponde il riferimento ai dati contabili e statistici dell'esercizio 1995, ultimo per il quale, al momento dell'avvio del nuovo sistema segnaletico, fossero disponibili dati consolidati per l'intervenuta approvazione dei relativi bilanci (5).

L'Ufficio, in considerazione della portata dell'innovazione normativa e della più ampia platea dei soggetti incisi - estesa ad operatori prima assolutamente esenti da adempimenti e totalmente sconosciuti al sistema - si è impegnato in una pressante opera di sensibilizzazione, avvalendosi anche della fattiva collaborazione delle Associazioni di categoria.

La risposta degli operatori, è apparsa, anche sotto il profilo della qualità dei dati forniti, ampiamente soddisfacente (6).

(5) Il termine per la presentazione della segnalazione di primo impianto risultava fissato, in virtù del combinato disposto dei commi 31 e 45 dell'art.1 del decreto legge 545/96 convertito nella legge 650/96, al 22 aprile 1997; l'art.3 comma 23 della legge 249/97 ha successivamente prorogato detto termine al 31 ottobre 1997 e, da ultimo, con legge n. 29 del 27/2/98 lo stesso è stato differito al 31 marzo 1998. Anche in conseguenza di ciò, il termine indicato dall'art. 1 comma 3, secondo periodo, del provvedimento 11 febbraio 97, per l'invio della seconda informativa di sistema, da rendere, con riferimento agli esercizi finanziari 1996 e 1997, entro il 31 luglio 1998, è stato differito al 31 dicembre 1998 con provvedimento in data 24 aprile 1998 (in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.4.1998).

In fase di prima applicazione del provvedimento, per venire incontro alle esigenze rappresentate dagli operatori è stato consentito l'utilizzo generalizzato della modulistica «ridotta». Analoga facoltà è stata consentita con il citato provvedimento del 24 aprile 1998 per l'informativa relativa ai dati degli esercizi 1996 e 1997, in attesa degli adeguamenti che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riterrà di adottare.

(6) Le segnalazioni pervenute a tutto il mese di aprile 1998 ammontano a circa 7.800 (al 22/4/97 si ragguagliavano a circa 5.700 e al 31/10/97 erano pari a circa 7.250), per circa 7.400 operatori. La differenza è dovuta alle segnalazioni dei «controlanti» nonché a talune duplicazioni per le quali sono in corso i necessari accertamenti.

Dei soggetti segnalanti circa 4.300 operano nel settore dell'editoria, 3.100 in quello della radiodiffusione; oltre 300 sono presenti in ambedue i comparti. La metà delle segnalazioni (circa 3.900) sono state prodotte da soggetti c.d. «minori», utilizzando la modulistica sintetica loro riservata; tutti gli altri operatori hanno prodotto la modulistica «ridotta».

Ad un primo esame amministrativo oltre 2.000 segnalazioni sono risultate regolari; le restanti hanno palesato talune irregolarità che, peraltro, in prevalenza non hanno inciso, in relazione alla loro natura, sulla validità delle notizie fornite.

Al di là degli adempimenti amministrativi volti a rimuovere le anomalie riscontrate, sono stati puntualizzati nel quotidiano dialogo con gli operatori alcuni problemi applicativi di cui si fa appresso cenno.

– *Giornali telematici*: si è ritenuto che anche gli editori di tali giornali siano da ricomprendere tra i destinatari degli adempimenti di cui al DL 545/96, in ragione della ratio ispiratrice di questo, tendente ad una capillare ricognizione di tutti i soggetti presenti nel sistema al di là della loro riconducibilità o meno tra i soggetti iscrivibili nel Registro Nazionale della Stampa (l'editoria telematica viene comunque espressamente considerata dalla legge 249/97).

– *Enti Pubblici*: si è posto il problema del rilievo dell'attività editoriale di tali enti in relazione agli adempimenti previsti dal DL 545/96. Si è ritenuto che l'anzidetta attività comporti l'assoggettamento degli enti agli obblighi in questione sulla base del criterio dell'avvenuta registrazione della testata pubblicata presso la Cancelleria del Tribunale, ai sensi della legge 47/1948, salvo il caso di pubblicazioni di carattere istituzionale.

– *Intestazione fiduciaria di azioni o quote*: perplessità sono state manifestate dalle imprese destinatarie dell'obbligo di comunicazione degli assetti proprietari con riguardo alle ipotesi di intestazioni fiduciarie.

Al riguardo, anche a seguito di chiarimenti intercorsi con l'Assofiduciaria, si è ritenuto che, fermi gli obblighi di comunicazione nel caso di partecipazioni di controllo ancorché detenute fiduciarmente (ove consentito), in caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni di minoranza il soggetto segnalante possa essere sollevato dall'indicazione dei fiducianti, limitandosi alla puntuale indicazione delle società fiduciarie intestatarie di azioni o quote a vari livelli del suo assetto partecipativo.

– *Società quotate in borsa italiana*: si è ritenuto - in virtù dell'equiparazione a persone fisiche di dette società ai sensi degli artt. 3, legge 416/81 e 17, legge 223/90 - di non chiedere lo sviluppo degli assetti proprietari di società quotate, anche in relazione alla difficoltà di reperimento dei dati e nella considerazione dei poteri di indagine comunque riservati all'Ufficio dalla legge.

– *Assetti proprietari nel comparto stampa*: si è avuta occasione di precisare che per i soggetti obbligati all'iscrizione nel Registro Nazionale della Stampa nulla è da ritenersi innovato a livello di informativa di sistema, posto che la maggioranza delle azioni o quote delle partecipazioni di secondo livello non può che essere riferito a persone fisiche (e/o soggetti assimilati) e che per le residue partecipazioni, sempre di secondo livello, eventualmente detenute da società, attesa la condizione di titola-

rità posta per la maggioranza della azioni o quote (art. 1, comma 4 l. 416/81), deve essere sempre e comunque possibile accertare la non sussistenza di ipotesi di controllo dell'impresa editrice. Ove dovesse ricorrere l'ipotesi di controllo in capo ad una società di secondo livello, quest'ultima deve ricostruire (ai sensi dell'art. 1, comma 7 lett. d) ultima parte) l'intera catena partecipativa fino all'individuazione del controllante di ultima istanza.

Si è ritenuto, diversamente, che i soggetti c.d. «non obbligati» ma iscritti al Registro, i quali non soggiacciono alla relativa disciplina in materia di assetti proprietari, devono individuare tutte le partecipazioni comunque superiori al 2%, ai vari livelli delle eventuali catene partecipative.

L'Ufficio ha avuto anche occasione di fornire alcune precisazioni circa l'obbligo di pubblicazione del bilancio attualmente disciplinato dall'art. 1, commi 33 e 34, del DL 545/96 nei confronti degli editori c.d. «obbligati» (di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1 e 2 della legge 416/81) e, rispettivamente, delle concessionarie di pubblicità. Al riguardo, ribadito l'ambito soggettivo di applicazione della norma, riferito esclusivamente agli operatori del comparto stampa obbligati all'iscrizione al R.N.S., si è ritenuto che l'aspetto soggettivo dell'obbligo di pubblicazione del bilancio sia completamente assorbente di quello oggettivo; il legislatore, individuato il soggetto tenuto alla pubblicazione, fa riferimento a «tutte le testate edite». Ne deriva che l'esclusione dell'obbligo in questione opera solo nei casi in cui l'eventuale iscrizione al R.N.S. sia avvenuta unicamente come assoggettamento ad un onere per fruire delle agevolazioni previste dalla legge.

Relativamente alle concessionarie di pubblicità i commi 34 e 46 dell'art. 1 del DL 545/96 (che rispettivamente sostituiscono il comma 2 dell'art. 12 della legge 416/81 e dispongono l'abrogazione del comma 1 dell'art. 12 della legge 416/81 e del D.P.R. 73/83) innovano completamente il precedente quadro normativo, in base al quale l'obbligo in parola ricadeva esclusivamente sulle concessionarie obbligate all'iscrizione al R.N.S. (art. 11, comma 4 legge 416/81). Si è quindi ritenuto che tutte le concessionarie di pubblicità, obbligate o meno all'iscrizione nel suddetto registro, siano tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio. Quanto alle testate sulle quali procedere alla pubblicazione del bilancio, attesa l'abrogazione del D.P.R. 73/83 (che prevedeva l'esclusione dell'obbligo di pubblicazione per i quotidiani ed i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché per le riviste con periodicità mensile o con meno di 12 numeri l'anno) si è ritenuto che esse siano tutte le testate servite.

Meritevoli di attenzione appaiono le considerazioni circa l'ambito soggettivo di rilevazione, che, in ragione delle finalità perseguite, potrebbe essere diversamente orientato, con esclusione degli operatori che non rilevano dal punto di vista della acquisizione di risorse economiche.

Un intervento legislativo sembrerebbe infine necessario

per riconsiderare la disciplina riservata ai soggetti c.d. «minori», che, nell'ambito della più generale disciplina recata dal ripetuto DL 545/96, determina elementi di rigidità. Sarebbe preferibile, nel rispetto del principio già autonomamente applicato dal Garante nel proprio provvedimento 11 febbraio 1997 di graduare l'ambito dei dati di rilevazione in relazione alle caratteristiche soggettive e dimensionali dei diversi operatori, consentire all'Autorità di settore di esercitare anche nei confronti dei soggetti in questione una discrezionalità nella individuazione della natura delle informazioni da chiedere in via sistematica, ai fini di una ricostruzione quanto più possibile completa, omogenea e comparabile nel tempo dei dati forniti dall'universo degli operatori.